



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 25, del mese di Maggio alle ore 10:45, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 13805/2017 DECRETO N. 59

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO IN RECEPIMENTO DEL RUE D'UNIONE -PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI E RI-ADOZIONE PRIMA VARIANTE AL RUE (ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 29 LUGLIO 2015), CON DELIBERA DI C.C. N.59 DEL 30.11.2016 AI SENSI ARTT.33 ET 34 L.R.20/2000 E SS.MM.II. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. ESPRESSIONE RISERVE IN RAGIONE DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 3 LETTERA G.a) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.51/2011 IN RIFERIMENTO ALLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS. ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale

Vista la Variante al **Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole** denominata *“Regolamento urbanistico e edilizio d'Unione -parte prima- disposizioni generali e regolamentari e ri-adozione prima variante al RUE adottata con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 29 luglio 2015.- adozione ai sensi degli artt. 33 e 34 della l.r.24.03.2000, n. 20”*, adottata con delibera del Consiglio Comunale **n.59 del 30.11.2016**, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data data **13.12.2016** ed assunta al prot. n. **44399/2016** al **Fascicolo n. 2016/07.04.01/40**, con richiesta di pareri di competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 33 comma 4 bis e dell'art. 34, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”*;

Premesso che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto in accordo di co-pianificazione all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 68886/146 del 14/09/06;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 29 Giugno 2010;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione di C.C. n. n.7 del 4 Aprile 2012, e successive varianti;

Dato atto che

- con deliberazione di C.C. n.11 del 23 Gennaio 2014 il Comune ha proceduto all'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'allegato “A” della DAL n.279/2010, ai sensi dell'art.57 della LR 15/2013, successivamente modificata con delibera di C.C. n.33 del 19 Giugno 2014;

Preso atto:

- che i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio, in data 18/01/2014, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese-Unione montana, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 s.m.i., e all'art.19 L.R. Emilia Romagna 21/2012 s.m.i.;
- che lo Statuto dell'Unione, all'art. 5, comma 3, prevede che *“...E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali”*;
- che, pertanto, l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese-Unione montana, ha promosso la redazione di un RUE unico - prima parte - che corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione, per costruire *“un linguaggio tecnico comune a tutto il territorio dell'Unione, demandando ai singoli Comuni la redazione della parte progettuale, in piena autonomia, pur su principi, basi e linguaggio il più possibile uniformi”*;

Dato atto inoltre che il Comune di Castrocaro Terme e TdS:

- con **delibera di Consiglio Comunale n.47 del 29 Luglio 2015** il Comune di Castrocaro TdS ha adottato la prima variante al RUE ai sensi dell'art.33 della legge Regionale 20/2000;
- nell'adottare con **delibera consiliare n. 59 del 30 novembre 2016**, il RUE d'Unione-*prima parte regolamentare* in oggetto, il Comune ha integrato attraverso la **ri-adozione** i contenuti definiti nella **prima variante al RUE già adottata con delibera di CC n.47/2015** riferiti alle distanze

minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da biomasse;

Vista la documentazione pervenuta relativa alla variante al RUE in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*
- *RUE d'Unione –Norme Tecniche di attuazione “Disposizioni Generali e Regolamentari con allegati gli schemi grafici di approfondimento”*
- *RUE Castrocaro Terme e Terra del Sole –Norme Tecniche di attuazione “Disposizioni Particolareggiate” in versione comparativa”*
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale*
- *Cartografia Ricognitiva “Vincoli e limiti relativi all'individuazione dei siti idonei e non idonei per l'installazione di impianti a biomasse”*
- *Volumi 1, 2 e 3 -“Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici del territorio rurale oggetto di modifica”*

Evidenziato inoltre che con la presente variante sono stati contestualmente revocati i seguenti allegati al RUE vigente:

- *Allegato Definizioni,*
- *Allegato Norme Igienico-Sanitarie,*
- *Allegato Requisiti,*

in quanto l'apparato normativo degli stessi è stato ri-disciplinato ed incluso negli elaborati della variante in oggetto.

Viene stralciato anche l'*allegato Bioedilizia, Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili*, al fine di renderlo un atto regolamentare autonomo da tenere in continuo aggiornamento normativo e con la possibilità di procedere con modifiche tempestive senza che esse siano assoggettate alle procedure di variante al RUE.

Richiamato quanto segue in merito alle competenze provinciali in relazione ai contenuti della presente Variante al RUE del Comune di Castrocaro Terme e TdS, la quale presenta una triplice natura:

- la prima parte costituita dal *RUE d'Unione*, corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione che non attiene alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i. e pertanto, in relazione a ciò, il procedimento di approvazione di variante solo normativa definito dalla citata legge, non prevede la consultazione e l'espressione di parere da parte della Provincia;
- la parte specifica denominata *RUE Castrocaro Terme e Terra del Sole –Norme Tecniche di attuazione “Disposizioni Particolareggiate”* riguarda in particolare alcune modifiche agli assetti urbanistici dei comparti di cui all'allegato “B” delle norme di RUE, le definizioni degli interventi edilizi e degli usi, di conseguenza, costituendosi quale strumento urbanistico di pianificazione deve essere assoggettato a quanto previsto dall'art. 33 comma 4- bis della L.R. 20/2000 e come esemplificato nella Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, “*Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n° 6 del 2009*”, tale parte specifica del RUE è soggetta alle valutazioni provinciali indicate all'art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) nonchè alla valutazione ambientale-Valsat ai sensi dell'art.5 LR 20/00, e pertanto sottoposta al parere degli enti competenti in materia ambientale;
- la parte relativa alla ri-adozione dei contenuti specifici della Variante al RUE già adottata con delibera C.C. n.47/2015, riguarda invece l'integrazione nelle norme tecniche del RUE dell'art. 8.1 (adottato), ora art.6.1 (nuova adozione) – *Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*, attraverso cui il Comune definisce le distanze minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da

biomasse. In relazione a tale specifico tema, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della DAL n. 51/2011 avente ad oggetto *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”* si prevede che la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biomasse in riferimento all'attuazione dei Piani energetici regionali e locali, debba essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse. La Provincia è pertanto chiamata ad esprimere parere di competenza con riferimento alla DAL 51/2011 in merito alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse, definite nel RUE comunale;

Dato atto che:

- Come sopra illustrato, parte dei contenuti della presente Variante al RUE rendono necessaria, per la sua approvazione, la procedura di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4bis, per cui *“il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34”*;
- l'art. 34 della legge regionale in parola prevede che la Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva;
- il rimando normativo di cui al comma 4-bis citato, introdotto all'art. 33 della L.R. 20/2000 dalla L.R. 6/2009, alla medesima procedura prevista per il POC di cui all' art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., rende implicitamente necessaria anche la specifica valutazione ambientale della variante, facendo ricadere quindi la procedura valutativa anche nell'art. 5 *“Valutazione di sostenibilità di piani e programmi”* della medesima L.R. 20/2000;
- a tal fine, il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per i POC (nel caso quindi per il RUE) la Provincia si esprime nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni, previa acquisizione delle eventuali integrazioni richieste;

Dato atto inoltre che in merito alle competenze provinciali sulla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, non vi sono tra gli allegati al Piano elaborati di studio geologico ed il parere di competenza non è stato richiesto, in quanto l'Amministrazione attesta che la variante non interessa nuove aree e le modifiche introdotte non incidono sulle condizioni geomorfologiche dei suoli, pertanto non si configurano modifiche sostanziali rispetto al parere già rilasciato sullo strumento urbanistico vigente;

Atteso, in merito alla procedura di valutazione ambientale, che:

- l'elaborazione della Valsat risulta necessaria oltre che in relazione alle modifiche alla disciplina particolareggiata di parti del territorio, anche in riferimento al tema delle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse definite nelle NTA all' art. 6.1.

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
 - *Azienda USL di Forlì;*
- dagli enti succitati sono pervenuti i seguenti pareri:
 - 1°adozione CC 47/2015:
 - Parere congiunto ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL di Forlì, acquisito al prot. Prov. n. 9598 del 06/04/2017 relativo al verbale della Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizia del 27/08/2015 tenutasi congiuntamente ai sensi della LR 31/2002, art. 41, della DGR 1446/2007 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 esprimendo *parere favorevole con prescrizioni*;
 - Parere del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Dipartimento di Sanità pubblica di Forlì – in merito alla Valsat (prot 2015/0202000/P del 08/09/2015), acquisito al prot. Prov. n. 9598 del 06/04/2017;
 - RER- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli – prot n.459 del 23/09/2015
 - 2°adozione CC n.59/2016:
 - ARPAE – parere VALSAT prot n. 9840 del 07/04/2017;
 - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Area Romagna (classif. Indice 5685 fasc.2016 n.2);
 - Parere congiunto ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL di Forlì (PGFC n.18039 del 13/12/2016)

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 7, lett. c) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in data **3 aprile 2017** (prot. prov. n. 9159/2017) il Comune di Castrocaro Terme e TdS ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale **tutte le osservazioni pervenute** individuando tra queste quelle di rilievo ai fini della valutazione ambientale:
- 1° adozione CC. n. 47/2015 – totale osservazioni n. 55 (di cui 10 fuori termine), di carattere ambientale **oss. n. 9, 12, 24;**
- 2° adozione CC n. 59/2016 - totale osservazioni n. 23 (di cui 4 fuori termine), di carattere ambientale **oss. n. 17, 18, 23;**

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante

cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

Visto altresì in relazione alla normativa sugli impianti di energia da fonti rinnovabili:

- l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- il *Decreto Ministeriale 10/9/2010*, con cui sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- che l'*allegato 3* del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- che la Regione Emilia Romagna, con *Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011* ha definito i criteri per individuare le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- che in particolare, al *paragrafo 3 e 4*, della citata deliberazione regionale, vengono definiti i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
- che al *paragrafo 3, lettera G) punto a)* ed al *paragrafo 4, lettera E) punto a)* della deliberazione stessa, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, *“di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in*

oggetto, e che la compatibilità di tali limiti, con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse”;

- che conseguentemente, al fine di recepire gli indirizzi alle ulteriori limitazioni di cui alla delibera sopra richiamata, e quindi rendere normativamente cogenti le proposte in essa contenute, il Comune di Castrocaro TdS ha ritenuto necessario assumere nella variante al RUE apposita normativa con la quale ridefinire le distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto;

Dato atto inoltre che con Deliberazione n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”*;

Richiamati, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 6/2009, i contenuti del Regolamento Urbanistico ed Edilizio:

- il R.U.E. contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi, da attuarsi attraverso intervento diretto:
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal P.S.C. e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- il R.U.E., inoltre, contiene la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali;

Esaminati i contenuti della presente Variante al R.U.E., sulla base della documentazione inoltrata, come sintetizzati nella seguente **relazione istruttoria**:

1-IL RUE DISCIPLINA GENERALE D'UNIONE – PARTE PRIMA

L'Amministrazione Comunale di Castrocaro TdS. con “Atto di Indirizzo” approvato dalla Giunta Comunale n.87 del 22 Settembre 2016, ha ridefinito la propria strategia di pianificazione urbanistica decidendo di ri-adottare la prima variante al RUE, allo scopo di conformare il proprio strumento nell'ambito dell'attività di armonizzazione e uniformazione degli atti normativi e regolamentari intrapresa dall'Unione Romagna forlivese;

I contenuti della PRIMA PARTE del RUE d'Unione riguardano in sintesi:

- definizione della disciplina di: salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL E-R n. 279/2013 (ritenute necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo, serre amatoriali, tettoie, pensiline, pergolati; ecc.);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico;
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini edilizi (norme generali, requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali, ecc.).

La struttura del RUE d'Unione opera una generale riduzione e ricalibratura del testo normativo del RUE vigente senza apportare modifiche significative, applicando il principio della non duplicazione e della non ridondanza normativa, inserendo un semplice rinvio alle norme sovraordinate, anche con l'introduzione di *link*, che consentono un costante e continuo aggiornamento a leggi, regolamenti e strumenti di pianificazione sovraordinati.

Tale prima parte è stata poi completata da una parte progettuale, normativa e cartografica, contenente la disciplina degli ambiti, redatta autonomamente da ciascun Comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e socio-economiche di ciascun territorio.

2-IL RUE DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL COMUNE DI CASTROCARO TdS.

Le modifiche introdotte dal Comune di Castrocaro in relazione alla disciplina particolareggiata nei sub-ambiti consolidati e nel territorio rurale risultano così sintetizzate:

- introdotte modifiche alla disciplina di intervento di alcuni edifici sparsi nel territorio rurale per i quali il Comune ha rilevato non vi fossero elementi di natura storico-architettonico-culturale-testimoniale tali da prevederne il restauro e risanamento conservativo;
- eliminazione di due comparti (n.2 e n.32) non attuati e non confermati dal PSC ma già disciplinati nel RUE;
- adeguamento degli indici edilizi in adeguamento alle delibere di C.C. n. 11/2014 e n. 33/2014;
- ridefinizione delle norme relative agli edifici storici sparsi nel territorio comunale schedati dal PSC nelle schede D2-SR e quelli schedati dal RUE.

2.1 - Modifiche ai comparti attuativi di cui all'allegato "B" delle norme di RUE

A seguito di talune richieste di modifica ai comparti attuativi provenienti dal previgente PRG di cui all'allegato "B" delle norme di RUE vigente, pervenute all'Amministrazione comunale durante il periodo di pubblicazione della variante al RUE, adottata con delibera di C.C. n. 47/2015, il Comune ha deciso di accogliere nella ri-adozione del RUE in oggetto le seguenti variazioni:

- **Comparto n.2** – Rimodulazione dei parametri di SUL max ammissibile ed eliminazione del perimetro di comparto attuativo con modifiche all'assetto urbanistico della zona e delle relative aree attigue. Il nuovo assetto urbanistico ridisegna tutta la zona denominata "Le risaie" e si attua applicando la disciplina di cui all'art. 3.1.4 e specifica per "PE2 Le Risaie ex comparto2";
- **Comparto n.32** – Eliminazione del comparto dall'allegato "B" in quanto la zona risulta saturata;

- **in tutti i Comparti** - Ove era previsto quale strumento attuativo il P.S.U (Piano di Sistemazione Urbanistica), esso viene sostituito dal Permesso di costruire convenzionato (PCC) di cui all'art 28 bis DPR 380/2001.

3-MODIFICHE RELATIVE ALLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS (ex Del.C.C. n.47/2015)

Il Comune inserisce la riproposizione degli articoli già oggetto della variante al RUE adottata con deliberazione di C.C. n.47/2015, relativi alla **definizione delle distanze ed ai limiti per gli impianti a biomasse** così come adottati, a cui viene attribuita solo una nuova numerazione da art.8.1 (vecchio testo) ad art.6.1 (nuovo testo) e art.8.2 (vecchio testo) - art.6.2 (nuovo testo) Relativo al Regolamento per la Bioedilizia e risparmio energetico.

Viene inoltre integrata ed adottata una apposita **Tavola** denominata ***“Vincoli e limiti relativi all'individuazione dei siti idonei e non idonei per l'installazione di impianti a biomasse”***, redatta su richiesta di integrazioni di questa Provincia (prot prov. n. 2015/77369), in cui sono individuate graficamente le superfici non idonee, così come già stabilite dai limiti derivanti dalla DAL n. 51/2011, insieme alle ulteriori quote sottratte dalle limitazioni derivanti dal nuovo art. 6.1 di RUE introdotto, redatta la fine di consentire cartograficamente una verifica diretta della ricaduta complessiva di tali limiti sul territorio e la consistenza e localizzazione delle aree eventualmente disponibili a tali impianti;

4 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT

Il documento di VALSAT, in relazione alla triplice natura dei contenuti di variazione del RUE in oggetto, è stato redatto tenendo conto dei diversi livelli di valutazione necessari:

1- La variante normativa RUE d'unione -parte prima- risulta costituita a sua volta da due parti ben distinte:

a) la parte di **“aggiornamento e semplificazione normativa”**, risulta coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale e consiste nell'assunzione e uniformazione a livello d'unione di scelte generalmente già presenti nelle singole normative di RUE, la cui modifica non introduce variazioni dei carichi insediativi. **Nel documento di Valsat si dimostra pertanto che per l'entità e per le caratteristiche delle modifiche normative inserite nella prima parte regolamentare del RUE non risultano necessari in tale sede ulteriori approfondimenti ambientali.**

b) la parte che introduce gli **incentivi volumetrici** per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico è oggetto di approfondimento in relazione agli impatti sull'ambiente e sul territorio, che potrebbero derivare dall'applicazione delle premialità volumetriche di cui alle *“Misure a favore del patrimonio edilizio esistente”*, del nuovo Titolo 3 del RUE. Le misure sono volte a recuperare situazioni di degrado, a promuovere una maggiore sicurezza e qualità degli insediamenti ed a migliorare la sicurezza del territorio, obiettivi che risultano certamente in conformità alle direttive e alle politiche del PSC.

Lo studio ha quindi valutato le condizioni di sostenibilità per un potenziale incremento quantitativo (ma anche qualitativo, quindi con impatti assolutamente positivi sul territorio) dello stock edilizio, verificandone – alla luce dei sistemi ambientali e delle dotazioni infrastrutturali esistenti e di progetto – l'entità e la compatibilità con il sistema di vincoli, valori e vulnerabilità del territorio. **Dall'analisi emerge che l'applicazione degli incentivi non risulta in grado di determinare sostanziali variazioni dei carichi insediativi negli ambiti consolidati, risultando in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale declinati dal PSC.**

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per formulare:

- le **riserve** ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, formulato al sottostante **paragrafo A)**;
- le **riserve** in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse e da biogas, **paragrafo B)**.
- l'espressione in merito alla **valutazione ambientale** ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. formulato al sottostante **paragrafo C)**;

Constatato quanto sopra, si ritiene di dover esprimere, sulla presente variante le considerazioni e riserve di seguito esposte:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.33, COMMA 4BIS E ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II

Prima parte regolamentare del RUE d'Unione

Premesso che ai sensi dell'art. 29 comma 2, i contenuti regolamentari, devono essere redatti in conformità al PSC e che per tali contenuti ai sensi dell'art. 33 LR 20/00 e s.m.i., non è prevista l'interlocuzione e l'espressione di riserve da parte della Provincia.

- A.1. Verificato che la prima parte del RUE d'Unione, corrisponde a contenuti esclusivamente regolamentari, uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione, che non attiene alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i.; si dà atto che tale parte regolamentare non è oggetto di valutazione da questa Provincia in quanto ai sensi dell'art. 33 LR 20/00 s.m.i. l'attestazione di conformità delle NTA alle finalità e alle politiche del PSC, anche in relazione all'accoglimento di eventuali osservazioni, è posta direttamente in capo all'Amministrazione comunale che approva il Piano.**

Disciplina particolareggiata

Si riscontra in linea generale nel testo normativo del RUE - disciplina particolareggiata del Comune di Castrocaro TdS, la presenza di una serie di refusi ed errori materiali che rendono in molti casi di difficile lettura e interpretazione le norme ed evidenziano la necessità, nelle more di approvazione del RUE, di compiere un'attenta ulteriore revisione generale, in particolare in riferimento alla numerazione degli articoli, dei commi e dei rimandi agli articoli all'interno del regolamento stesso, ed anche alla modifica della nomenclatura dei Tipi d'uso riferiti alla Tabella 1.2.5.1, (*ad es. all'art. 2.2.1 si fa riferimento a zone di cui al comma 3 lett a che non esiste più ovvero è stato modificato, in generale sostituire il riferimento al FAX con la PEC, negli art. 3.1.9 l'uso D7 è definito diversamente dalla Tabella 1.2.5.1 ecc..*);

- A.2. Si chiede di procedere, nelle more di approvazione del RUE ad una generale revisione e correzione dei refusi ed errori materiali presenti nel testo normativo, al fine di una chiara ed univoca interpretazione delle norme;**

Elaborazione cartografica – Tavola dei Vincoli

La presente variante al RUE consta di una sola nuova elaborazione cartografica relativa alla *Ricognizione dei limiti per gli impianti da fonti di energia rinnovabile*. Si rileva tuttavia che ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. 15/2013 di modifica all'art.19 -*Carta unica del territorio*, della LR 20/2000, il

R.U.E. e relative varianti deve essere dotato di una propria “Tavola dei vincoli” rapportata alla scala degli interventi che lo stesso Piano disciplina, in coerenza con la pianificazione sovraordinata.

- A.3. Si invita l'Amministrazione a verificare la necessità di rispondere all'adempimento disposto dall'art. 51, comma 2 della L.R. 15/2013, integrando il RUE con una apposita “Tavola dei vincoli” in cui vi sia la rappresentazione di tutti i fattori limitanti che incidono direttamente sulle possibilità di trasformazione diretta disciplinata dal R.U.E.;**

Territorio urbano e urbanizzabile

L'art. 3.1.1, comma 1, lettera E) definisce le *“Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti e/o soggette a piani urbanistici attuativi del previgente PRG”* quali sub-ambiti “E” del territorio urbano consolidato; al comma 11, specifica che tali sub-ambiti E *“comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali soggette a PUA o piani di lottizzazione, che all'epoca dell'adozione del R.U.E. sono approvati, da approvare e/o in corso di attuazione”*. Questi comparti sono soggetti a pianificazione urbanistica attuativa secondo quanto previsto dal previgente P.R.G. (con modalità e parametri riportati in appendice alle Norme del R.U.E.).

In merito a ciò si osserva che:

- in base all'art. 5.2, comma 4, del P.S.C. le previsioni del P.R.G. previgente, confermate ed individuate nella Tav. C del medesimo Piano, devono essere attuate entro la data di validità del primo P.O.C.; fino alla scadenza di tale termine, non sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. 2.4 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” e 2.6 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” del P.S.C.;
- nel caso in cui le suddette previsioni non risultino attuate nel termine indicato, le stesse devono essere assoggettate ad una nuova disciplina, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal P.O.C. e dal R.U.E.;

- A.4. Si ritiene utile fare presente all'Amministrazione comunale che per i comparti non attuati entro il termine indicato all'art. 5.2 del P.S.C., il R.U.E. deve disciplinare le trasformazioni possibili in base alle facoltà ed ai limiti ad esso riconosciuti dalla L.R. 20/2000 e s.m.i., ossia, nella fattispecie, attenendosi al campo degli interventi che si configurano quale completamento dei tessuti consolidati e la cui attuazione dovrà avvenire tramite intervento diretto, appropriatamente convenzionato. Affinché il R.U.E. possa operare tali previsioni, infatti, deve risultare verificata la presenza delle idonee condizioni infrastrutturali per gli insediamenti e la corresponsione degli standards urbanistici correlati all'incremento del carico urbanistico deve direttamente concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Inoltre, nel definire tali previsioni ed i relativi parametri edilizi, il R.U.E. deve verificare l'eventuale sovrapposizione con le tutele indicate all'art. 5.2 del P.S.C. Diversamente da quanto sopra, le condizioni alle trasformazioni in tali porzioni territoriali che necessitano di nuove urbanizzazioni devono essere definite e gestite attraverso il P.O.C.**

- Modifiche all'art. 3.1.1, comma 11 - Sub -ambiti A10E:

Richiamato quanto sopra evidenziato, si riscontra che nella disciplina dei sub-ambiti A10E destinati a nuovi insediamenti residenziali soggetti a PUA derivanti dal PRG previgente, con convenzione scaduta o non ancora convenzionati, viene inserita la possibilità di intervenire su parte dell'area per stralci funzionali relativi alle singole proprietà. Si ritiene che tale opzione applicata in modo generalizzato, in particolare nel caso di ambiti di dimensioni consistenti o che necessitano di opere di urbanizzazione, non consenta il pieno coordinamento da parte del Comune dello sviluppo delle trasformazioni in modo

organico e funzionale, anche a livello temporale e che in particolare non consenta di gestire e garantire la piena verifica di sostenibilità delle infrastrutture e delle dotazioni.

- A.5. Si chiede di eliminare o riformulare più propriamente a quanto sopra indicato l'art. 3.1.1, comma 11- “Condizioni e limiti agli interventi” in quanto si ritiene che l'opzione generalizzata di attuare per stralci, non consenta all'Amministrazione una efficace gestione delle fasi attuative per garantirne la piena sostenibilità primariamente in relazione alla organica e funzionale realizzazione delle dotazioni territoriali.**

Ambiti A13 produttivi

Si riscontra in linea generale nella normativa per gli ambiti A13 produttivi, la possibilità di mantenere o prevedere quote di superficie ad uso residenziale. Si ritiene che per gli impatti che caratterizzano le attività produttive, debba in linea generale essere esclusa o fortemente limitata in tali ambiti la presenza della destinazione residenziale, ovvero si possano prevedere solo forme limitate alla foresteria aziendale per gli addetti alla sorveglianza evitando il più possibile la residenza di nuclei famigliari.

- A.6. Si chiede pertanto di modificare la normativa riferita agli usi consentiti negli ambiti A13 eliminando ove più possibile l'uso residenziale, ovvero si chiede di valutare una limitazione e/o disincentivazione maggiore dell'uso residenziale in tali contesti produttivi.**

Interventi in zona agricola - artt. 3.2.4 – 3.2.5 – 3.2.6

In relazione alle modifiche definite agli artt. 3.2.4 – 3.2.5 – 3.2.6, con riferimento alle nuove opzioni di recupero e ampliamento degli edifici in zona agricola, si ritiene che le possibilità di cambio d'uso e di ampliamento vengano di fatto applicate in maniera troppo generalizzata, risultando non pienamente in coerenza con le finalità precisate agli artt 3.38, c.3 e c.6 e all'art. 3.42 al comma 2 delle Norme del P.S.C.; il Piano strutturale, infatti, dispone che le condizioni per il riuso, oltre a tener conto delle caratteristiche tipologiche, siano desunte e definite caso per caso analizzando:

- idoneità funzionale e capacità dimensionale;
- contesto ambientale – paesaggistico - rurale;
- vincoli ambientali ed urbanistici;
- dotazioni di reti, infrastrutture viarie e servizi.

Solamente sulla base dell'analisi puntuale delle tematiche sopra descritte deve essere definita specificatamente la possibilità di riuso e ampliamento in zona rurale in particolare per quegli edifici non più a servizio dell'attività agricola e pertanto ogni scheda dovrebbe riportare in modo specifico sia la possibilità di rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, sia quelle di ampliamento, nonché informazioni e analisi sulle condizioni di accessibilità e allacciabilità alle reti tecnologiche. Si riscontra in particolare che nelle schede elaborate allegate al RUE il tema dell'infrastrutturazione e dell'accessibilità non è stato compiutamente trattato.

- A.7. Al fine di garantire la coerenza con le finalità precisate agli artt 3.38, c.3 e c.6 e all'art. 3.42 al comma 2 delle Norme del P.S.C. si ritiene necessario che vengano meglio individuate e calibrate le possibilità di rifunzionalizzazione e ampliamento degli edifici esistenti in zona agricola, integrando nelle schede di censimento, l'approfondimento della valutazione dei fattori ambientali sopra evidenziati e delle relative condizioni per il riuso, in particolar modo per i fabbricati con tipologia originaria non abitativa e per quelli non più a servizio dell'attività agricola; per tali fabbricati, infatti, diventa di prioritario interesse la valutazione di sostenibilità dell'uso in atto o del nuovo uso nel caso di recupero;**
- A.8. Si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di rimodulare le potenzialità di ampliamento dei fabbricati esistenti in zona agricola, affinché essi possano perseguire efficaci risultati di recupero (congruità volumetrica, capacità di rinnovo strutturale ed**

energetico) nel rigoroso rispetto dei criteri di legge e come definiti dall'art. A - 21 della L.R. 20/2000 per il patrimonio edilizio non più connesso all'attività agricola. Si richiama in particolare la lettera d) del secondo comma del predetto articolo, in base al quale gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi sono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, stante la necessità di non incrementare nella zona agricola il carico insediativo, nonché la sostenibilità del sistema infrastrutturale dei servizi;

A.9. Richiamato quanto sopra, in particolare per fabbricati di tipologia originaria non abitativa diventa di prioritario interesse la valutazione di sostenibilità dell'uso in atto o del nuovo uso nel caso di recupero, il quale dovrà risultare compatibile unicamente con la finalità agricola o rurale del territorio come meglio caratterizzato nei vari ambiti definiti dal PSC, tali condizioni risultano determinanti per la definizione più o meno restrittiva delle possibilità di intervento sul patrimonio esistente;

A.10. Con riferimento a ciò si segnala che, laddove la normativa del RUE prevede un utilizzo del bene per una data funzione “solo se presente e compatibile” occorrerà disciplinare anche la sorte dell'edificio in caso di cessazione di quella attività (si pensi in particolare ad edifici tipo capannone artigianale). In tal caso, in assenza di una valutazione specifica di compatibilità col contesto, come sopra richiamato, si ritiene opportuna una riconversione al solo uso agricolo e/o una eventuale riqualificazione tipologica coerente al contesto;

Modifiche alle Schede

Si fa presente che per gli edifici sottoposti a tutela conservativa nel PSC non è possibile modificare la disciplina d'intervento assegnata dalla Scheda attraverso il RUE, nel rispetto degli artt. 3.5 comma 4 et 6 e 3.7 del PSC;

A.11. Si chiede di stralciare ogni modifica apportata agli elaborati afferenti alle SCHEDE di analisi D2-SR del PSC le quali possono essere modificate solo attraverso apposita variante a tale strumento ai sensi dell'art. 28 LR 20/00 s.m.i..

Si riscontra in relazione alle modifiche alla disciplina degli edifici censiti alle schede n.180, 184 e 185 che essi paiono allo stato di rudere, nonché collocati in zone di particolare pregio ambientale individuate dal PTCP (art.30-SIC, art 20a-area calanchiva, art.19-Interesse paesaggistico amb.) e soprattutto caratterizzate da una difficile accessibilità e collegamento alle reti;

A.12. In relazione alle schede n.n. 180-184 e 185 si evidenzia l'esigenza di riconsiderare attentamente l'opportunità di prevedere il recupero, l'ampliamento e/o il cambio d'uso, per tali tipologie di edifici, ritenendo necessario un approfondimento volto alla valutazione puntuale della sostenibilità sia sotto il profilo ambientale che urbanistico, nonché verificando in relazione allo stato di rudere quanto definito all'art.3.7, comma 6 del PSC. Si invita infine a valutare anche l'opzione di prevedere per tali edifici un eventuale trasferimento di volume in zone più idonee all'insediamento.

A.13. In relazione alle modifiche alle schede 211 e 229 si riscontra la necessità di riconsiderare la categoria d'intervento di Ristrutturazione edilizia con una categoria maggiormente conservativa, in quanto si riscontra la presenza di caratteristiche storico-testimoniali di un certo pregio che andrebbero preservate (es. muratura in pietra a vista).

A.14. Per le Schede n. 408 e 449 si chiede previa valutazione dello stato di rudere di tali edifici di considerare di inserire negli interventi il ripristino tipologico.

Modifiche ai comparti

- A.15. In relazione alle lievi modifiche al Comparto n. 2 ed in generale per tutti i comparti assimilabili, si suggerisce all'Amministrazione comunale di considerare quale strumento attuativo il permesso di costruire convenzionato di cui all'art.28 bis del Testo unico sull'edilizia, attraverso il quale è possibile garantire un disegno funzionale e coerente al contesto insediativo esistente con specifico riferimento alle dotazioni pubbliche.

B) RISERVE IN RAGIONE DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011 IN RIFERIMENTO ALLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS

Art. 6.1 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La normativa Regionale relativa alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, prevede che le Amministrazioni comunali possano comunque definire, all'interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla loro realizzazione.

Verificato che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)** con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008, il quale in un quadro territoriale provinciale, fornisce rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente solo scenari programmatici che ad oggi risultano in gran parte ampiamente superati, si esprime la seguente riserva:

- B.1. In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n.51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali; posto che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti e peraltro non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Castrocaro TdS, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente;**

Dalla elaborazione cartografica di ricognizione dei limiti alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas elaborata dal Comune, si rileva che rispetto alla superficie complessiva del territorio comunale, le ulteriori limitazioni introdotte dall'art. 6.1 del RUE, determinano l'esclusione alla realizzazione degli impianti della maggior parte del territorio, rimanendo disponibili per la localizzazione solo limitate e marginali porzioni, corrispondente ad una percentuale minima di territorio comunale ed in taluni casi le poche aree disponibili si collocano in aree, sulle quali potrebbero insistere ulteriori elementi ostativi in particolare di carattere infrastrutturale.

Richiamato, in merito al tema in oggetto che il DM 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'Allegato 3 - *Criteri per l'individuazione di aree non idonee*, dispone:

“d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidata, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti.

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si osserva quanto segue:

B.2. Con riferimento in particolare ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si pone un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti dall'Amministrazione Comunale con il novellato art. 6.1, in quanto come dimostrato dalla elaborazione cartografica, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso a priori alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale .

La legittima esigenza dell'Amministrazione comunale di disciplinare la materia in oggetto, pare porsi in tali termini, in contrasto in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di non configurare un divieto preliminare ovvero che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovracomunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati.

B.3. Si segnala infine, allo scopo di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, l'opportunità di considerare nelle proprie ulteriori verifiche, anche i limiti recentemente definiti dai Comuni appartenenti all'Unione, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa basarsi su criteri omogenei a livello sovracomunale anche in considerazione del lavoro di omogeneizzazione intrapreso dall'Unione stessa.

C) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Considerato quanto indicato dalla ValSAT del RUE, come sintetizzato in parte narrativa, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e demandando all'Amministrazione comunale il recepimento delle loro specifiche valutazioni, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni e precisazioni:

Incentivi volumetrici e dimensionamento

Con riferimento alle modifiche che definiscono gli incentivi volumetrici di cui all'art. 7ter comma 3 della L.R. 24.03.2000 n.20, tenuto conto che il medesimo art. 7 ter comma 3 ter riconosce, l'interesse pubblico nella riqualificazione “incentivata”, così come concepita anche dalla norma statale.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, ferma restando la facoltà di superare nel RUE il dimensionamento insediativo, in ragione della natura di interesse pubblico attribuita alle azioni di riqualificazione incentivate,

C.1. Si riscontra la necessità che l'Amministrazione comunale predisponga un monitoraggio degli incrementi edificatori introdotti dagli incentivi conseguenti all'applicazione del nuovo Titolo 3 del RUE “*Misure a favore del patrimonio edilizio esistente*”, in quanto un ricorso estremamente diffuso a tali premialità potrebbe produrre un elevato incremento del carico urbanistico, tale da incidere in modo significativo sul sistema delle dotazioni territoriali e sull'ambiente urbano. Il Comune dovrà pertanto

predisporre un monitoraggio finalizzato ad un periodico bilanciamento, all'interno di specifiche varianti al POC quale strumento preposto alla previsione/gestione delle dotazioni e infrastrutture pubbliche, verificandone la rispondenza ai disposti dell'art. 3.44 del P.S.C. nonché alle quote minime complessive di standard previsti dalla legge.

Schede di censimento degli edifici in territorio rurale

Si riscontra che nelle Schede di analisi ed indicazioni operative degli edifici del territorio rurale non è nella gran parte dei casi compilato il campo relativo alla presenza e alla consistenza delle dotazioni infrastrutturali e di accessibilità.

C.2. Si ritiene indispensabile che la verifica della consistenza delle dotazioni infrastrutturali e di accessibilità venga condotta puntualmente e preliminarmente in tutti i casi in cui sia previsto un intervento di riuso, ristrutturazione e/o di ampliamento al fine di garantire la sostenibilità del carico insediativo sul sistema ambientale e infrastrutturale, condizionando il rilascio del titolo al puntuale soddisfacimento dei requisiti definiti ai sensi dell'art.4.1 del PSC;

C.3. In relazione alle modifiche introdotte alla scheda n. 325, si ritiene che l'uso abitativo nonché la possibilità di ampliamento non sia pienamente compatibile con riferimento agli impatti determinati dall'attività produttiva adiacente. In merito all'ampliamento della superficie produttiva, si richiama ad una attenta valutazione degli impatti dell'attività insediata in considerazione della zona di limite morfologico di cui all'Art.17b del PTCP ed anche della capacità del sistema delle infrastrutture. Si ritiene che prima di autorizzare qualsivoglia incremento di superficie sia necessaria una puntuale verifica delle caratteristiche ambientali presenti nonché della consistenza delle dotazioni infrastrutturali viarie, impiantistiche e di depurazione nonché una attenta valutazione degli impatti indotti al fine di individuare in caso di nuovi interventi gli opportuni elementi di mitigazione ambientale e sostenibilità nel progetto.

In riferimento alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art.6.1 del RUE:

Valutato quanto indicato dalla Relazione di ValSAT redatta in relazione ai contenuti dell'art. 6.1 che disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Richiamando l'Amministrazione a tener in debito conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni trasmesse inerenti ai contenuti ambientali sul tema in oggetto;

C.4. Si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità ambientale, in quanto le scelte operate nell'art.6.1, risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. Di esprimere, in relazione alla Prima Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole, adottata con delibera C.C. n.59 del 30.11.2016, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1 ad A.15.
2. Di formulare, in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, le riserve espresse nella soprastante parte B), ai p.ti da B.1 ad B.3.
3. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alle condizioni illustrate nella parte narrativa di cui ai punti da C.1 a C.3 richiamando altresì l'amministrazione a tener conto e recepire le prescrizioni degli enti competenti in materia ambientale.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate ed il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 13805 del 23/05/2017)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

La sottoscritta Elisabetta Fabbri Trovanelli - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 23/05/17

IL DIRIGENTE/

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 23/5/17

II. RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Maurizio Maggioli

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA